DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 1984

relativa alla liquidazione dei conti presentati dalla Repubblica francese per le spese di aiuto alimentare in prodotti agricoli sostenute durante l'esercizio 1979

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(84/605/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) nr. 1703/72 del Consiglio, del 3 agosto 1972, che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/69 per quanto riguarda il finanziamento comunitario delle spese risultanti dall'esecuzione della convenzione sull'aiuto alimentare del 1967 e che fissa le norme relative al finanziamento comunitario delle spese risultanti dall'esecuzione della convenzione sull'aiuto alimentare del 1971 (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese risultanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare (2),

sentito il parere del comitato del FEAOG,

considerando che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 249/77 della Commissione, del 2 febbraio 1977, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2681/74 (3), la Repubblica francese ha trasmesso alla Commissione i documenti giustificativi necessari per la liquidazione dei conti;

considerando che, ai sensi dell'articolo 1, del regolamento (CEE) n. 249/77, possono essere finanziati soltanto i quantitativi netti presi in consegna dal destinatario dell'aiuto nel punto di consegna previsto dalla regolamentazione comunitaria;

considerando che il finanziamento si effettua sulla base delle disposizioni dei regolamenti di mobilitazione per ciascuna azione secondo le norme applicabili; che, alla luce delle verifiche effettuate, una parte delle spese dichiarate, pari a 37 641,37 FF, non risponde a questa nozione e non può quindi essere finanziata; che è inoltre opportuno, in questa fase, detrarre un importo di 400 147,93 FF, con riserva di un esame complementare sulla base di ulteriori elementi di valutazione che dovranno essere forniti dallo Stato membro; che lo Stato membro è stato informato in dettaglio di queste detrazioni ed ha potuto far conoscere la sua posizione al riguardo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I conti dei servizi ed organismi autorizzati dalla Repubblica francese al pagamento delle spese per l'esercizio 1979, relative all'aiuto alimentare in prodotti agricoli, sono liquidati secondo quanto indicato in allegato.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 180 dell'8. 8. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 288 del 25. 10. 1974, pag. 1.
(3) GU n. L 34 del 5. 2. 1977, pag. 21.

ALLEGATO

Liquidazione dei conti dei servizi ed organismi autorizzati dalla Francia a pagare le spese risultanti da azioni di aiuto alimentare in prodotti agricoli

	(in franchi francesi)
1. Disponibilità dopo liquidazione dei conti dell'esercizio 1978:	68 977 417,32
2. Anticipi decisi per le azioni di aiuto alimentare nell'esercizio 1979:	367 297 000,00
3. Totale a copertura delle spese dell'esercizio 1979:	436 274 417,32
4. Spese effettuate per l'esercizio 1979 e riconosciute a carico del capitolo 92: spese di aiuto alimentare del bilancio generale delle Comunità europee:	345 662 280,16
5. Disponibilità dopo liquidazione dei conti dell'esercizio 1979:	90 612 137,16

6. *Riserva*

Regolamento (CEE) n. 2284/78 – 2 800 t – Frumento – Ciad

Viene detratto un importo di 400 147,93 FF con riserva di un esame complementare sulla base di ulteriori elementi di valutazione che dovranno essere forniti dallo Stato membro a causa della distruzione di un quantitativo di 237,2 t di frumento.